

Cassazione civile sez. I 8 febbraio 2025, n. 3187. Pres. PAZZI, Rel. VELLA.

FATTI DI CAUSA

1. - In data 23/03/2021 il dott. X.An., il rag. Fa.Z., il dott. Y.Al., l'avv. Y.Se., l'avv. Z.An. e l'avv. Z.Al., quali creditori ammessi in prededuzione privilegiata allo stato passivo del Fallimento Keller Elettromeccanica Spa (dichiarato con sentenza del 17/11/2014) per le prestazioni professionali rese a vario titolo in relazione alla precedente procedura di concordato preventivo (ammesso in data 06/08/2012, omologato in data 27/12/2013 e risolto con sentenza del 05/08/2014), hanno proposto reclamo ex art. 36 legge fall. avverso il progetto di ripartizione parziale depositato dai curatori fallimentari che - previo accantonamento della complessiva somma di Euro 2.826.981,58 per spese future su un attivo ripartibile di Euro 3.635.299,67 (a fronte di crediti prededucibili per Euro 2.013.342,99 maturati durante il concordato preventivo ed Euro 282.579,00 maturati nel corso dell'amministrazione straordinaria) - non contemplava alcun pagamento in loro favore, ed invece il pagamento di Euro 560.004,21 in favore dei creditori ammessi in prededuzione per prestazioni professionali rese al Fallimento (oltre ad Euro 231.017,67 per l'IMU maturata dopo la dichiarazione di fallimento ed Euro 248.313,88 in favore di due banche ipotecarie) lamentando, tra l'altro, la violazione del cd. principio di unicità delle prededuzioni sancito dall'art. 111-bis legge fall. - in base al quale i crediti professionali sorti in occasione o in funzione della procedura di concordato preventivo non avrebbero potuto essere postergati a quelli dei professionisti nominati nel corso del fallimento - e l'eccessività dell'accantonamento per spese future.

2. - Il reclamo è stato rigettato dal Giudice delegato, così come il successivo reclamo ex art. 26 legge fall. è stato respinto dal Tribunale di Cagliari con il decreto indicato in epigrafe.

2.1. - In particolare, nel rigettare il motivo di reclamo sulla non configurabilità di una sorta di "super-prededuzione" dei crediti sorti in corso di fallimento, di fatto "antergati" rispetto ai crediti prededucibili sorti nel corso del concordato preventivo (e dell'amministrazione straordinaria), il Tribunale ha osservato che:

- i) la categoria dei crediti prededucibili ex art. 111 legge fall. è stata sempre considerata una categoria unitaria, idonea a ricomprendere, senza distinzione, sia i crediti sorti prima del fallimento sia quelli sorti successivamente;

- ii) tuttavia, l'acritica adesione alla tesi della "unicità della prededuzione" comporterebbe la destinazione dell'intero attivo alla soddisfazione dei crediti prededucibili, in gran parte maturati nel corso della procedura di concordato, impedendo ai curatori di sostenere gli ulteriori costi per la prosecuzione della procedura;

- iii) si impone, perciò, uno sforzo ermeneutico volto a verificare se il dato positivo consenta (o imponga) di assegnare ai crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento rilievo prioritario rispetto a tutti gli altri crediti prededucibili;

- iv) in nessuno dei precedenti di legittimità evocati dai reclamanti si rinviene l'esplicita affermazione del principio per cui all'interno della categoria della prededuzione le preferenze tra i creditori possono giustificarsi solo in funzione del diverso grado di privilegio;

- v) i primi due commi dell'art. 111-bis legge fall. disciplinano le modalità di accertamento e pagamento di tutti i crediti prededucibili, mentre il terzo si riferisce solo ai crediti prededucibili "sorti nel corso del fallimento" e dispone che possono essere pagati (diversamente da quelli sorti anteriormente) "al di fuori del procedimento di riparto, se l'attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti" - laddove per "tali crediti" si devono intendere solo quelli sorti nel corso del fallimento - così come il quarto comma (anch'esso da riferire solo ai crediti sorti in corso di fallimento) stabilisce che, ove invece l'attivo sia insufficiente, la distribuzione deve avvenire secondo le regole della graduazione (secondo il privilegio) e della proporzionalità;

- vi) in altri termini, il combinato disposto dei commi terzo e quarto dell'art. 111-bis legge fall. attesterebbe la specialità della categoria dei crediti prededucibili maturati in corso di fallimento, rispetto a quelli sorti anteriormente, i quali dovrebbero soggiacere sempre alle regole del riparto e dunque essere soddisfatti solo dopo il soddisfacimento dei primi;

- vii) tale approdo interpretativo troverebbe conferma sia nell'art. 110 legge fall., che impone al curatore di presentare un prospetto

di riparto delle somme disponibili "riservate quelle occorrenti per la procedura", sia nell'art. 113 legge fall., che, dopo avere indicato nell'ottanta per cento la misura del ricavato ripartibile, prevede che tale percentuale possa essere ridotta in funzione della esigenza di soddisfare "spese future... e ogni altro debito prededucibile", da riferire sempre ai soli crediti futuri sorti nel corso del fallimento;

- viii) ulteriore conferma sarebbe rinvenibile negli artt. 144 e 146 t.u. spese giust., dai quali si desumerebbe che lo Stato si fa carico delle spese della procedura nel caso in cui il fallimento non abbia attivo, ma qualora recuperi disponibilità economiche, queste devono essere immediatamente utilizzate per rimborsare allo stesso Stato le spese prenotate a debito e quelle anticipate;

- ix) conforterebbe la tesi quanto stabilito espressamente dall'art. 57, comma 6-bis, t.u.f. in materia di liquidazione dei fondi comuni di investimento, per cui, in caso di inesistenza o insufficienza dell'attivo "a soddisfare i crediti in prededuzione fino alla chiusura della liquidazione, i liquidatori pagano, con priorità rispetto a tutti gli altri crediti prededucibili, le spese necessarie per il funzionamento della liquidazione, le indennità e le spese per lo svolgimento dell'incarico dei liquidatori, le spese per l'accertamento del passivo, per la conservazione e il realizzo dell'attivo, per l'esecuzione di riparti e restituzioni e per la chiusura della liquidazione stessa".

2.2. - Il rigetto del motivo di reclamo relativo al pagamento del credito IMU è stato invece fondato sui due seguenti rilievi: a) anche l'IMU maturata dopo la sentenza dichiarativa di fallimento costituisce un credito prededucibile sorto nel corso del fallimento ed è, dunque, soggetto alla disciplina dettata dall'art. 111 bis, commi 3 e 4, legge fall.; b) l'IMU maturata dopo la dichiarazione di fallimento rientra tra le spese sostenute per la conservazione, amministrazione e liquidazione dell'immobile ed integra una "uscita di carattere specifico", a norma dell'art. 111-ter legge fall., che grava in prededuzione su quanto ricavato dalla liquidazione dell'immobile, anche se oggetto di ipoteca (Cass. 18882/2022).

3. - Il decreto del Tribunale è impugnato dagli originari reclamanti con ricorso straordinario per cassazione affidato a due motivi, cui il Fallimento intimato resiste con controricorso, illustrato da memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. - Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 110,111,111-bis, 111-ter, 113 legge fall., degli artt. 2777 e 2778 c.c., degli artt. 144 e 146 t.u. spese giust. e dell'art. 57 t.u.f., lamentando che non sarebbe configurabile alcuna "super-prededuzione" a vantaggio dei crediti prededucibili sorti in corso di fallimento, che dovrebbero concorrere con i crediti prededucibili sorti nel corso della procedura di concordato preventivo, all'interno di un'unica ed omogenea categoria di creditori, secondo gli usuali criteri di graduazione (tra i vari privilegi) e di preferenza (rispetto ai creditori chirografari).

4.1. - Il motivo è fondato e va accolto.

4.2. - Il dato di partenza è che i crediti professionali degli odierni ricorrenti, correlati alla precedente procedura concordataria - che non hanno trovato collocazione nemmeno parziale nel progetto di ripartizione parziale per cui è causa - sono stati ammessi al passivo

fallimentare in prededuzione privilegiata, al pari degli analoghi crediti sorti nel corso del fallimento, il cui pagamento è stato invece contemplato nel medesimo progetto.

Si tratta quindi di creditori a tutti gli effetti pariordinati nello stato passivo fallimentare di cui - in quanto definitivo in parte qua - il progetto di ripartizione deve costituire fedele attuazione. Ciò significa che, in assenza di una collocazione differenziata delle due categorie di creditori in questione - prededucibili sorti prima del fallimento e prededucibili sorti nel corso del fallimento - nello stato passivo fallimentare definitivo, solo una specifica disposizione normativa potrebbe consentirne una collocazione differenziata nel progetto di ripartizione (e dunque, come avvenuto in concreto, una soddisfazione antergata dei secondi rispetto ai primi).

4.3. - Il Tribunale ha rinvenuto una simile disposizione normativa nel combinato disposto dei commi 3 e 4 dell'art. 111-bis legge fall., assumendo che la sua interpretazione nel senso dell'esistenza di una sorta di "super-prededuzione" dei crediti sorti nel corso del fallimento troverebbe conforto nella stessa legge fall. (artt. 110 e 113), nel t.u. spese giust. (artt. 144 e 146) e nel t.u.f. in tema di liquidazione coatta amministrativa dei fondi di investimento (art. 57, comma 6-bis).

L'esegesi divisata dal Tribunale non è condivisibile.

4.4. - Come si evince dalla stessa rubrica, l'art. 111-bis legge fall. detta una disciplina unitaria per tutti i "crediti prededucibili", pur contemplando alcune peculiarità nel primo comma, in punto di accertamento, e nel terzo comma, in punto di riparto.

In particolare, il primo comma esclude dal procedimento di accertamento del passivo ("con le modalità di cui al capo V"), previsto in linea di principio per tutti i crediti prededucibili, quelli "non contestati per collocazione e ammontare, anche se sorti durante l'esercizio provvisorio", e "quelli sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti nominati ai sensi dell'articolo 25" (il cui accertamento, in caso di contestazione, segue il modello del reclamo ex art. 26 legge fall.).

Analogamente, il terzo comma ritaglia, all'interno della categoria generale dei "crediti prededucibili", quelli "sorti nel corso del fallimento che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare" per consentire che essi siano "soddisfatti al di fuori del procedimento di riparto", ma solo nel caso in cui l'attivo sia presumibilmente sufficiente a soddisfare "tutti i titolari di tali crediti", e cioè proprio la categoria generale di partenza ("crediti prededucibili") cui viene contrapposta la categoria più ristretta destinataria di una possibile agevolazione.

A ben vedere, i crediti specificamente individuati dal terzo comma ai fini dell'eventuale esonero dal riparto corrispondono, sostanzialmente, a quelli individuati dal primo comma ai fini dell'esonero dall'accertamento del passivo.

Ma è evidente che questa duplice, importante, esenzione - che li sottrae dapprima al contraddittorio incrociato dei creditori concorsuali e poi al contraddittorio con i creditori concorrenti - non potrebbe essere giustificata se non in presenza della stringente condizione, posta "a valle", che l'attivo sia presumibilmente sufficiente a soddisfare (quantomeno) tutti i creditori prededucibili, che vantano un titolo preferenziale anche rispetto ai creditori titolari di prelazione, oltre che ai chirografari.

In effetti, la tesi avallata dal Tribunale prova troppo, che a seguirla fino in fondo i crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento, qui in discussione, avrebbero potuto essere soddisfatti al di fuori del riparto (essendo l'attivo presumibilmente sufficiente a soddisfarli), ma, essendo stati di fatto inclusi nel progetto di ripartizione parziale, non avrebbero titolo per avvalersi di questa singolare "preferenza" che la norma riconoscerebbe loro, solo implicitamente, rispetto agli altri creditori prededucibili concordatari.

La loro effettiva inclusione nel riparto restituisce allora una verosimile (se non inconsapevole) attenzione alla presunta insufficienza dell'attivo a soddisfare non già solo quei crediti sorti nel corso del fallimento, bensì tutti i (numerosi e rilevanti) crediti prededucibili come tali ammessi al passivo fallimentare.

4.5. - L'ultimo rilievo fa il paio con la consequenziale lettura del quarto comma dell'art. 111-bis legge fall. come disposizione che, in difetto della condizione che consente la soddisfazione diretta dei crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento, con esonero dal procedimento di riparto - e cioè la capienza dell'attivo per soddisfare tutti i titolari di crediti prededucibili - fa riemergere la regola generale in base alla quale la distribuzione dell'attivo in favore di tutti i creditori prededucibili deve necessariamente avvenire "secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità, conformemente all'ordine assegnato dalla legge".

4.6. - Anche le disposizioni "satellitari" della legge fallimentare evocate dal Tribunale non sono conducenti a supporto della tesi della "super-prededuzione".

Tanto l'art. 110, comma 1, legge fall. - laddove dispone "riservate quelle occorrenti per la procedura" - quanto l'art. 113, comma 2, legge fall. - laddove dispone che siano trattenute "le somme ritenute necessarie per spese future, per soddisfare il compenso al curatore e ogni altro credito prededucibile" - esprimono infatti nient'altro che l'esigenza di sottrarre alle ripartizioni parziali le disponibilità presumibilmente necessarie in futuro per affrontare le spese di procedura e gli ulteriori crediti prededucibili.

4.7. - Le specifiche disposizioni di cui agli artt. 144 e 146 del t.u. spese giust. non possono che essere lette in coerenza con i principi appena affermati che governano la procedura concorsuale cui sono serventi, tenendo conto, tra l'altro, del "forte" privilegio che l'art. 2777 c.c. assicura ai crediti prededucibili per "spese di giustizia", il quale ben si coordina con l'esigenza di tempestivo recupero delle spese prenotate a debito o anticipate dallo Stato, non appena vi siano disponibilità liquiX.

4.8. - Nessun valido apporto ermeneutico alla tesi della "super-prededuzione" dei crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento perviene infine dall'art. 57, comma 6-bis, t.u.f. che, oltre ad essere dettato in tutt'altro ambito (la liquidazione dei fondi comuni di investimento) testimonia, semmai, che, laddove il legislatore ha inteso stabilire una prevalenza di alcuni crediti rispetto ad altri all'interno della categoria dei crediti prededucibili, lo ha fatto espressamente, e con una disposizione, quale quella evocata ("Qualora il fondo o il comparto sottoposto a liquidazione ai sensi del comma 6-bis sia privo di risorse liquide o queste siano stimate dai liquidatori insufficienti a soddisfare i crediti in prededuzione fino alla chiusura della liquidazione, i liquidatori pagano, con priorità rispetto a tutti gli altri crediti prededucibili, le spese necessarie per il funzionamento della liquidazione, le indennità e le spese per lo svolgimento dell'incarico degli organi liquidatori, le spese per l'accertamento del passivo, per la conservazione e il realizzo dell'attivo, per l'esecuzione di riparti e restituzioni e per la chiusura della liquidazione stessa") chiara, specifica ed inequivocabile, come è necessario che sia ogni qual volta si vada ad incidere sul principio della par condicio creditorum.

4.9. - Pare allora evidente che lo "sforzo ermeneutico" messo a punto dal Tribunale per accogliere la tesi della preferenza dei crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento rispetto a tutti gli altri crediti prededucibili (cd. "super-prededuzione") sia il frutto di un comprensibile disagio indotto dal peso esorbitante assunto dai crediti prededucibili maturati in connessione alla procedura concordataria. Si tratta però di un aspetto contingente che non può giustificare lo stravolgimento di cardini e principi generali della concorsualità, salvo semmai stimolare una giusta riflessione sulla effettiva inefficienza ingenerata da una lettura troppo ampia del beneficio della prededuzione, cui da ultimo hanno tentato di porre rimedio

sia, per le procedure pendenti, le sezioni unite di questa Corte (Cass. Sez. U, 42093/2021) sia, per quelle nuove, il legislatore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14/2019 e successive modifiche).

5. - Il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 110,111,111-bis, 111-ter, 113 legge fall. e degli artt. 2777 e 2778 c.c., per avere il Tribunale erroneamente avallato l'inclusione del credito IMU nel progetto di ripartizione parziale dove non erano invece collocati i crediti prededucibili concordatari, in quanto nel "conto speciale" di cui all'art. 111-ter, comma 3, legge fall. dovrebbero confluire ed essere computati, secondo un'aliquota proporzionale e come spese generali, anche i crediti prededucibili sorti nel corso del concordato preventivo.

5.1. - Il motivo è infondato.

5.2. - Se la prima ratio decidendi del Tribunale viene a cadere sulla scorta delle considerazioni sopra svolte in merito alla categoria dei crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento, la seconda ratio decidendi risulta invece condivisibile.

Correttamente il Tribunale ha infatti osservato che, mentre il credito erariale per l'IMU maturata dopo la dichiarazione di fallimento rientra tra le spese sostenute per la conservazione, amministrazione e liquidazione dell'immobile ed integra una "uscita di carattere specifico", a norma dell'art. 111-ter, comma 3, legge fall., che grava in prededuzione su quanto ricavato dalla liquidazione del bene, anche se oggetto di ipoteca (da ultimo, Cass. 18760/2024), i crediti prededucibili concordatari per cui è causa vanno invece soddisfatti "con il ricavato della liquidazione del patrimonio immobiliare e mobiliare, tenuto conto delle rispettive cause di prelazione, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti" (art. 111-bis, comma 2, legge fall.).

Invero, la "parte" destinata in via esclusiva ai "creditori garantiti" -e perciò sottratta ai creditori prededucibili, nonostante essi siano di grado poziore - è individuata con riferimento al netto ad essi distribuibile, che si ottiene sottraendo dalla singola massa attiva (prezzo di liquidazione, frutti, interessi ecc.) i costi specifici funzionali alla gestione e al realizzo del bene, nonché una quota parte delle spese generali della procedura (Cass. 18882/2022).

5.3. - Ora, che sul ricavato della vendita degli immobili gravati da ipoteca debbano gravare in prededuzione non solo le spese riconducibili alla conservazione e liquidazione del bene ipotecato (come l'IMU) ma anche - sia pure in misura proporzionale - il compenso del curatore e le spese generali della procedura fallimentare, è un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (ex multis, Cass. 11500/2010, 23482/2018, 12673/2022, 18882/2022), che peraltro risponde a logica, prima ancora che a diritto, tenuto conto che l'attività di curatore, coadiutore e professionisti eventualmente nominati è prevista dalla legge nell'interesse dell'intero ceto creditorio (compreso il creditore fondiario, ex art. 52 L.Fall.): si pensi, esemplificativamente, alle relazioni informative, alla formazione dello stato passivo, alla liquidazione dell'attivo (anche mediante intervento nelle procedure esecutive pendenti), all'elaborazione del progetto di ripartizione, alla presentazione del conto della gestione e alla chiusura della procedura, adempimenti tutti necessari ex lege, senza i quali persino il creditore fondiario, titolare di un privilegio processuale e perciò assegnatario solo in via provvisoria del ricavato della vendita immobiliare, non potrebbe essere soddisfatto in via definitiva (Cass. 33977/2022).

5.4. - Ma tutto ciò non vale per i crediti prededucibili ingenerati dalle eventuali procedure concorsuali antecedenti, i quali non rientrano ontologicamente nella quota di "uscite" "di carattere generale imputabili a ciascun bene o gruppo di beni secondo un criterio

proporzionale" che lo stesso art. 111-ter, comma 3, legge fall. consente di detrarre dall'attivo destinato a soddisfare i creditori garantiti da pegno e ipoteca.

Deve infatti trattarsi, come detto, di spese generali della procedura fallimentare correlate all'amministrazione e liquidazione degli stessi beni gravati da pegno o ipoteca che risultino funzionali - con rapporto di inerenza necessaria - alla liquidazione del bene e alla ripartizione del ricavato.

6. - Per concludere, in accoglimento del primo motivo e con il rigetto del secondo, il decreto impugnato va cassato con rinvio per quanto di ragione al Tribunale di Cagliari, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio.

7. - Dato atto della richiesta di oscuramento dei dati personali, si provvede in conformità, come da dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo, rigetta il secondo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Cagliari, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Dispone che, in caso di utilizzazione del presente provvedimento in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi di Z.An., Z.Al., Y.Se., X.An., Y.Al., Fa.Z., Fallimento KELLER ELETROMECCANICA Spa ivi riportati.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2024.

Depositato in Cancelleria l'8 febbraio 2025.